

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2321/92 DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 1992**

che proroga la validità del regolamento (CEE) n. 4278/88 relativo alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 2 della decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Finlandia recante modifica del protocollo n. 3

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia⁽¹⁾ è stato firmato il 5 ottobre 1973 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1974;

considerando che il protocollo n. 3 relativo alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale costituisce parte integrante dell'accordo precitato, è stato modificato dalla decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Finlandia del 12 dicembre 1988⁽²⁾, al fine di semplificare le regole in materia di cumulo; che all'articolo 2 della decisione precitata è stata prevista una clausola di salvaguardia specifica;

considerando che il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4278/88⁽³⁾ destinato a definire le modalità di attuazione della clausola di salvaguardia;

considerando che la decisione n. 5/88 del comitato misto CEE-Finlandia e il regolamento (CEE) n. 4278/88 erano applicabili sino al 31 dicembre 1991;

considerando che il 17 luglio 1992 il comitato misto CEE-Finlandia ha adottato la decisione n. 2/92⁽⁴⁾ che proroga la validità della decisione n. 5/88, anche per quanto riguarda la clausola di salvaguardia dell'articolo 2, per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 1992; che è pertanto necessario prorogare anche la validità del regolamento (CEE) n. 4278/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4278/88 è prorogato per un periodo indeterminato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

John COPE

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 28. 11. 1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1988, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1992, pag. 24.